

Newsletter L'HUB

N. 36

settembre/ottobre 2016

IDRICO



XIII MOSTRA
INTERNAZIONALE DELL'ACQUA
Tecnologie, trattamenti, distribuzione, sostenibilità

13TH INTERNATIONAL
WATER EXHIBITION
Technologies, treatment, distribution, sustainability

BOLOGNA, 19-21 OTTOBRE 2016 | 2016 OCTOBER, 19-21

<http://www.accadueo.com>

La recente attività dell'Autorità

1) Approvazioni degli schemi regolatori 2016-2019

Delibera 4 agosto 2016 n. 471/2016/R/idr

Il presente provvedimento approva lo specifico schema regolatorio, recante le predisposizioni tariffarie per il periodo 2016-2019, proposto dall'Ente di Governo dell'Ambito Città Metropolitana di Genova per il gestore IRETI S.p.a.

Regione	Ente di governo dell'Ambito	cod. ATO	Gestore	Moltiplicatore tariffario g. 2016	Moltiplicatore tariffario g. 2017	Moltiplicatore tariffario g. 2018	Moltiplicatore tariffario g. 2019	Popolazione servita (ab. residenti)	Comuni serviti (n.)
Liguria	Ente di Governo dell'Ambito Città Metropolitana di Genova	0701	IRETI S.p.a.	1,055	1,113	1,069	1,049	853.124	67

<http://www.autorita.energia.it/it/docs/16/471-16.htm>

Delibera 8 settembre 2016 n. 490/2016/R/idr

Il presente provvedimento approva lo specifico schema regolatorio, recante le predisposizioni tariffarie per il periodo 2016-2019, proposto dal Consiglio di Bacino "Polesine" per il gestore Polesine Acque S.p.a.

Region e	Ente di governo dell'Ambito	cod. ATO	Gestore	Moltiplicatore tariffario g ₂₀₁₆	Moltiplicatore tariffario g ₂₀₁₇	Moltiplicatore tariffario g ₂₀₁₈	Moltiplicatore tariffario g ₂₀₁₉	Popolazione servita (ab. residenti)	Comuni serviti (n.)
Veneto	Consiglio di Bacino "Polesine"	0505	Polesine Acque S.p.A.	1,000	0,996	0,966	0,983	260.707	52

<http://www.autorita.energia.it/it/docs/16/490-16.htm>

Delibera 14 settembre 2016 n. 503/2016/R/idr

Il presente provvedimento approva lo specifico schema regolatorio, recante le predisposizioni tariffarie per il periodo 2016-2019, proposto dall'Ufficio d'Ambito della Città Metropolitana di Milano per il gestore CAP Holding S.p.A.

Regione	Ente di governo dell'Ambito	cod. ATO	Gestore	Moltiplicatore tariffario g ₂₀₁₆	Moltiplicatore tariffario g ₂₀₁₇	Moltiplicatore tariffario g ₂₀₁₈	Moltiplicatore tariffario g ₂₀₁₉	Popolazione servita (ab. residenti)	Comuni serviti (n.)
Lombardia	Ufficio d'Ambito della Città Metropolitana di Milano	0308	CAP Holding S.p.A.	1,060	1,096	1,096	1,096	1.902.272	133

<http://www.autorita.energia.it/it/docs/16/503-16.htm>

Delibera 22 settembre 2016 n. 523/2016/R/idr

Il presente provvedimento approva le predisposizioni tariffarie per il periodo 2016-2019, proposte per il gestore Brianzacque S.r.l. e il fornitore all'ingrosso CAP Holding S.p.A.

Regione	Ente di governo dell'Ambito	cod. ATO	Gestore	Moltiplicatore tariffario g ₂₀₁₆	Moltiplicatore tariffario g ₂₀₁₇	Moltiplicatore tariffario g ₂₀₁₈	Moltiplicatore tariffario g ₂₀₁₉	Popolazione servita (ab. residenti)	Comuni serviti (n.)
Lombardia	Ufficio d'Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Monza e Brianza	313	Brianzacque S.r.l.	1,003	1,000	1,001	0,996	850.620	54
			CAP Holding S.p.A. - grossista acquedotto	1,000	1,031	1,110	1,113	-	-
			CAP Holding S.p.A. - grossista depurazione	1,000	0,921	0,930	0,963	-	-

<http://www.autorita.energia.it/it/docs/16/523-16.htm>

Delibera 22 settembre 2016 n. 524/2016/R/idr

Il presente provvedimento approva le predisposizioni tariffarie per il periodo 2016-2019, proposte dall'ATO Idrico Est Provincia della Spezia per i gestori Acam Acque S.p.a., Comune di Carro, Comune di Carrodano, Comune di Maissana, Deiva Sviluppo S.r.l., IRETI S.p.a e Sviluppo Varese S.r.l.

Regione	Ente di governo dell'Ambito	cod. ATO	Gestore	Moltiplicatore tariffario g ²⁰¹⁶	Moltiplicatore tariffario g ²⁰¹⁷	Moltiplicatore tariffario g ²⁰¹⁸	Moltiplicatore tariffario g ²⁰¹⁹	Popolazione servita (ab. residenti)	Comuni serviti (n.)
Liguria	ATO Idrico Est Provincia della Spezia	0703	Acam Acque S.p.a.	1,055	1,099	1,134	1,090	208.646	26
			Comune di Carro	1,079	1,116	1,154	1,193	544	1
			Comune di Carrodano	1,080	1,117	1,155	1,194	540	1
			Comune di Maissana	1,006	1,016	1,052	1,113	639	1
			Deiva Sviluppo S.r.l.	0,981	1,060	1,144	0,971	1.418	1
			IRETI S.p.a.	1,055	1,107	1,158	1,212	7.813	1
			Sviluppo Varese S.r.l.	1,055	1,112	1,173	1,173	1.475	1

<http://www.autorita.energia.it/it/docs/16/524-16.htm>

2) Deroche alla RQSII

Delibera 4 agosto 2016 472/2016/R/idr

Con il presente provvedimento si approvano le istanze di deroga dagli obblighi relativi agli orari e all'apertura degli sportelli provinciali avanzate, ai sensi dell'articolo 52, commi 2 e 5 del RQSII, dal Consiglio di Bacino Laguna di Venezia, d'intesa con il gestore Azienda Servizi Integrati S.p.A. e con le Associazioni dei Consumatori territorialmente competenti.

<http://www.autorita.energia.it/it/docs/16/472-16.htm>

Delibera 25 agosto 2016 474/2016/R/idr

Il presente provvedimento sospende i termini di pagamento delle fatture per la fornitura di energia elettrica, di gas, ivi compresi i gas diversi distribuiti a mezzo reti canalizzate, e del servizio idrico integrato (comprensivo di ciascun singolo servizio che lo compone) emesse o da emettere a partire dal 24 agosto 2016 per le utenze site nei Comuni danneggiati dagli eventi sismici, come individuati da successivi provvedimenti delle autorità competenti.

<http://www.autorita.energia.it/it/docs/16/474-16.htm>

Delibera 1 settembre 2016 476/2016/R/idr

Con il presente provvedimento si approva l'istanza di deroga dagli obblighi relativi agli orari di apertura degli sportelli provinciali avanzata, ai sensi dell'articolo 52, comma 5 del RQSII, dal Consiglio di Bacino Laguna di Venezia, d'intesa con il gestore Veritas S.p.a. e con le Associazioni dei Consumatori territorialmente competenti.

<http://www.autorita.energia.it/it/docs/16/476-16.htm>

Delibera 8 settembre 2016 489/2016/R/idr

Con il presente provvedimento si approva l'istanza di deroga dall'applicazione delle prescrizioni in materia di qualità contrattuale del SII avanzata, ai sensi dell'articolo 3 comma 2 della deliberazione

655/2015/R/idr, dall'Assemblea Territoriale di Ambito n. 3 - Macerata, d'intesa con i gestori Centro Marche Acque S.r.l., Astea S.p.A., Acquambiente Marche S.r.l., S.I. Marche S.c.r.l., Azienda Pluriservizi Macerata S.p.A., ATAC Civitanova S.p.A., Unidra S.c.r.l., Azienda Specializzata Settore Multiservizi S.p.A. e Azienda San Severino Marche S.p.A..

<http://www.autorita.energia.it/it/docs/16/489-16.htm>

Delibera 15 settembre 2016 504/2016/R/idr

Con il presente provvedimento si approva l'istanza di deroga dagli obblighi relativi agli orari di apertura degli sportelli provinciali avanzata, ai sensi dell'articolo 52, comma 5 del RQSII, dall'ATI 4 Umbria, d'intesa con il gestore SII S.c.p.a. e con le Associazioni dei Consumatori territorialmente competenti.

<http://www.autorita.energia.it/it/docs/16/504-16.htm>

Delibera 15 settembre 2016 505/2016/R/idr

Con il presente provvedimento si approva l'istanza di deroga dagli obblighi relativi agli orari di apertura degli sportelli provinciali avanzata, ai sensi dell'articolo 52, comma 5 del RQSII, dall'Ufficio d'Ambito della Provincia di Sondrio, d'intesa con il gestore S.Ec.Am S.p.a. e con le Associazioni dei consumatori operanti nel territorio.

<http://www.autorita.energia.it/it/docs/16/505-16.htm>

Delibera 22 settembre 2016 521/2016/R/idr

Con il presente provvedimento si approva l'istanza di deroga dagli obblighi relativi all'orario di apertura degli sportelli provinciali avanzata, ai sensi dell'articolo 52 comma 5 del RQSII, dall'AATO 2 Marche Centro - Ancona, d'intesa con il gestore Multiservizi S.p.A. e le Associazioni dei consumatori operanti nel territorio.

<http://www.autorita.energia.it/it/docs/16/521-16.htm>

Delibera 22 settembre 2016 522/2016/R/idr

Con il presente provvedimento si approva l'istanza di deroga dagli obblighi relativi all'orario di apertura degli sportelli provinciali avanzata, ai sensi dell'articolo 52 comma 5 del RQSII, dal Consiglio di Bacino Bacchiglione, d'intesa con il gestore Centro Veneto Servizi S.p.A. e le Associazioni dei consumatori operanti nel territorio.

<http://www.autorita.energia.it/it/docs/16/522-16.htm>

3) Altro

Delibera 15 settembre 2016 496/2016/R/idr

La presente deliberazione dispone l'avvio di un procedimento sanzionatorio con procedura semplificata per violazioni della regolazione tariffaria del servizio idrico integrato

<http://www.autorita.energia.it/it/docs/16/496-16.htm>

Decreto Madia servizi pubblici: aggiornamenti

La Commissione Affari costituzionali della Camera dei Deputati nella riunione del 27 settembre ha proseguito l'esame del provvedimento (A.G. 308). Nel corso della seduta è intervenuto il Ministro per la semplificazione, Madia, la quale, dopo aver sottolineato che il provvedimento interviene sul tema dell'affidamento della gestione del servizio idrico, in attuazione della delega recata dalla legge n. 125 del 2014, ha fatto notare che successivamente all'entrata in vigore di quella legge delega, la Camera dei Deputati lo scorso aprile ha approvato il Ddl Gestione pubblica delle acque attualmente all'esame del Senato (A.S. 2343) che interviene sulla medesima materia della gestione pubblica delle acque.

Il Ministro ha inoltre dichiarato la disponibilità del Governo a confrontarsi con la Commissione al fine di scegliere la sede più opportuna per affrontare il delicato tema, valutando eventualmente anche di espungere dal provvedimento in esame la parte che lo riguarda.

Hera: arriva l'Acquologo, tutta l'acqua a portata di app

Inviare dallo smartphone con un semplice click la lettura del proprio contatore idrico, essere avvisati tempestivamente in caso di momentanea interruzione dell'erogazione dell'acqua per lavori programmati, segnalare una perdita in strada e conoscere i valori medi della qualità dell'acqua del rubinetto di casa. Da oggi tutto questo è possibile con l'Acquologo, la nuova app gratuita creata da Hera. L'Acquologo è disponibile per i sistemi operativi iOS, Android e Windows Phone.


http://www.gruppohera.it/gruppo/com_media/comunicati_stampa/-hera_spa/pagina554.html

GLI EVENTI

H₂O
ACCADUEO

BOLOGNA
19-21 OTTOBRE
2016

**Partecipa al futuro
della gestione
dell'acqua**



H2O è la fiera che ti permette di incontrare esperti del settore idrico italiani e internazionali. Luogo di incontro unico per rimanere informato e aggiornato sulle tecnologie più innovative e sostenibili.

LE TECNOLOGIE PIÙ INNOVATIVE CON ESPERTI DEL SETTORE IDRICO DI FAMA INTERNAZIONALE



LA PAROLA ALLE AZIENDE


Quale adattamento per il settore idrico?
Scopri le aspettative e le proposte delle aziende in fiera.

[SCOPRI DI PIÙ](#)

IL DOMANI DELL'ACQUA

Come immaginate il domani dell'acqua? Scopri le vision e le prospettive raccontate dalle aziende espositrici.

[SCOPRI DI PIÙ](#)



Scopri chi ci sarà Visualizza il catalogo completo

[CATALOGO ESPOSITORI](#)

Vieni ad H2O e vivi Bologna!
Prenota subito, risparmi fino al 30%

[SCOPRI DI PIÙ](#)

Registered Office: BolognaFiere SpA
Viale della Fiera 20 - 40127 Bologna, Italy
CApitale Sociale € 93.780.000,00 i.v.
C.F./P.IVA e Reg. Imprese Bo 00312600372
PEC: Bolognafiere@pec.bolognafiere.it

Show Office:
BolognaFiere SpA
Piazza Costituzione 6 - 40128 Bologna, Italy
Phone: +39 051 282967 - Fax +39 051 6374028
accadueo@bolognafiere.it - www.accadueo.com

An event by



I convegni in collaborazione con LABORATORIO UTILITIES & ENTI LOCALI | ACQUAINFO

URBAN H2O APERTURA

*XIII MOSTRA INTERNAZIONALE | Bologna
G PAD 29 – GIORNO 1 - 19 ottobre 2016 dalle 10.00 alle 13.00*

H2O – Mostra internazionale dell'acqua. Convegno di apertura

Il convegno di apertura di H2O dà inizio ai lavori della manifestazione, ripercorrendo i temi affrontati sui territori durante il road show, con particolare riferimento alla questione della sostenibilità del servizio dal punto di vista economico, ambientale, sociale, al tema degli investimenti necessari per

addivenire a un livello di maggiore maturità industriale del sistema anche dal punto di vista tecnologico, infine alla questione dell'evoluzione complessiva del settore, anche alla luce della riforma su servizi pubblici e affidamenti.

Il dialogo coinvolgerà istituzioni nazionali e locali, regolatori, aziende e altri stakeholder.

CH4 CONVEGNO DI APERTURA

XIII MOSTRA INTERNAZIONALE | Bologna

G PAD 29 – GIORNO 1 - 19 ottobre 2016 dalle 14.30 alle 17.00

CH4 - L'industria del gas. Convegno di apertura

Nella fase di start up delle gare gas diventa opportuno un punto di confronto sul percorso finora avviato e sulla strada ancora da fare. Nel convegno di apertura del CH4 ci si interrogherà sullo stato di avanzamento delle gare gas, con l'obiettivo di affrontare, insieme ad autorevoli rappresentanti di tutte le voci in campo, i punti caldi di questa importante ristrutturazione del settore.

Stiamo infatti assistendo alla ristrutturazione industriale del sistema della distribuzione gas, con la creazione di imprese di maggiori dimensioni e un più strutturato bacino di intervento. Tale modifica, che non può prescindere dalla presenza di regole chiare e condivise, potrà portare a uno sviluppo di innovazione, investimenti e tecnologie.

L'esperienza delle imprese italiane potrebbe essere di stimolo e supporto anche per altre realtà che all'estero stanno sviluppando le stesse tecnologie.

CH4 | TITOLI DI EFFICIENZA ENERGETICA

XIII MOSTRA INTERNAZIONALE | Bologna

I PAD 29 – GIORNO 2 - 20 ottobre 2016 dalle 10.00 alle 13.00

Efficienza energetica e nuove gare gas: lo sviluppo dei TEE e il ruolo dei distributori

Le nuove gare gas arricchiscono il panorama e la complessità gestionale connessa ai Titoli di Efficienza Energetica (TEE), denominati anche certificati bianchi, dal momento che i gestori possono individuare fino al 20% dei titoli in più rispetto ai loro obblighi. Si tratta di una ulteriore tipologia di titoli da gestire e regolare, su cui al momento restano ancora diversi punti aperti. L'evento ha l'obiettivo di mettere a confronto istituzioni, aziende ed esperti per favorire un dialogo costruttivo e fornire risposte e chiarimenti a supporto del percorso avviato.

SVILUPPO INDUSTRIALE E SALVAGUARDIA AMBIENTALE: RIPARTONO GLI INVESTIMENTI, A PARTIRE DAL SUD

XIII MOSTRA INTERNAZIONALE | Bologna

F PAD 29 OPPURE – GIORNO 3 - 21 ottobre 2016 dalle 10.00 alle 13.00

La notevole mole di investimenti da realizzare nei servizi a rete, in particolare nel settore idrico e ambiente, impongono una sistematica riflessione sulle strategie per un uso efficace ed efficiente delle risorse, con l'obiettivo di trasformare le fonti disponibili in un volano di sviluppo industriale ed economico.

Nello specifico, sono disponibili le risorse per investire nel settore, a partire dai fondi CIPE e dalle regioni del SUD, che qui si confrontano, insieme ad autorevoli interlocutori nazionali, su strumenti e modalità più idonee per attuare il consistente piano di adeguamento e sviluppo dei sistemi idrici locali.

Con l'evolversi delle forme societarie e l'incremento della complessità dei mercati finanziari, diventa importante non solo reperire le risorse e garantirne la copertura con i flussi gestionali, ma anche assicurare costi congrui al sistema e continuità.

Questo convegno ha l'obiettivo di mettere a confronto in modo produttivo le esigenze finanziarie del settore regolato e le richieste di investimenti stabili del settore finanziario. A partire dal SUD, e a conclusione del "viaggio" che H2O ha compiuto nel corso del 2015 e 2016 toccando le diverse tappe del Road Show.

Commento sulla nuova disciplina della Conferenza di Servizi, in particolare con riferimento al rapporto con l'art. 158 bis d.lgs.n.152/2006.

di Paola Bologna

1. Il decreto legislativo n.127/2016 ha innovato integralmente la disciplina della Conferenza di Servizi (di seguito e per brevità anche CDS), sostituendo tutte le relative norme già contenute nella l.n.241/1990. La nuova normativa si applica a tutte le CDS relative a procedimenti avviati successivamente alla sua entrata in vigore, ovvero dal 28 luglio 2016. Al contrario, tutti i procedimenti avviati fino al 27 luglio 2016, continuano a svolgersi secondo la disciplina previgente.

La novella si inserisce, recependola, nel solco della costante giurisprudenza amministrativa espressasi in materia di CDS, siccome disciplinata dalla l.n.241/1990. La distinzione esplicitata dal d.lgs.n.127/2016 tra diverse tipologie di Conferenza di Servizi, infatti, tipicizza espressamente alcune delle fattispecie che dal 1990 in poi sono state utilizzate in concreto dalle Pubbliche Amministrazioni procedenti e, di conseguenza, già in qualche modo classificate e descritte dalla succitata giurisprudenza amministrativa. Lo stesso dicasi con riferimento alla disciplina del dissenso motivato ed espresso, nonché della necessità che la Pubblica Amministrazione che lo esprime (di seguito e per brevità anche PA) indichi le modifiche necessarie ai fini dell'assenso.

In particolare, la nuova disciplina distingue:

a. la conferenza istruttoria: non obbligatoria, ma convocabile qualora la PA procedente (anche su istanza del privato o di un'altra PA) valuti opportuno esaminare contestualmente i diversi interessi pubblici coinvolti in uno stesso procedimento amministrativo o in più procedimenti diversi.

Come chiarisce anche il parere della Commissione Speciale consultiva presso il Consiglio di Stato (parere n. 890/2016 pubblicato il 7 aprile 2016), la scelta delle modalità di svolgimento della CDS istruttoria è rimessa alla discrezionalità della PA procedente, che può anche adottare lo schema procedimentale stabilito per la conferenza decisoria dall'art. 14 *bis*, oppure definire modalità diverse. Ciò significa che, in accordo con la non obbligatorietà della CDS istruttoria (in quanto CDS non prescritta espressamente dalla normativa procedimentale relativa all'adozione dello specifico provvedimento di volta in volta considerato), tale CDS può anche mantenere la propria valenza tipica: quella di agevolare la composizione/valutazione dei diversi interessi pubblici coinvolti nella decisione, senza però culminare nel provvedimento finale che resterà appannaggio della singola PA competente.

b. La conferenza decisoria: obbligatoria laddove il provvedimento definitivo sia subordinato all'acquisizione di più pareri/intese/nulla osta ecc. resi da diverse amministrazioni, inclusi i gestori di beni e servizi pubblici (e dunque anche i gestori del servizio idrico integrato). La conferenza decisoria (con riferimento alla modalità di svolgimento ed all'adozione del provvedimento) è regolamentata dagli artt. 14 *bis* e seguenti.

c. La conferenza preliminare: non obbligatoria, convocabile su motivata richiesta dell'interessato corredata da uno studio di fattibilità, laddove il progetto da sottoporre sia di particolare complessità e riguardi insediamenti produttivi di beni e servizi.

Tale CDS è priva del potere di emettere il provvedimento definitivo, ma vincola le PA partecipanti ai pareri preliminari in essa espressi, che potranno essere cambiati (con motivazione congrua), soltanto a fronte di significative differenze tra progetto preliminare (presentato nella CDS preliminare) e progetto definitivo (presentato nella CDS decisoria). La celebrazione della conferenza preliminare condiziona l'*iter* successivo anche perché vincolerà la PA procedente a convocare una CDS decisoria simultanea.

Con riferimento alla sola **conferenza decisoria non preceduta dalla conferenza preliminare**, infatti, la nuova normativa distingue tra **modalità asincrona** (considerata di applicazione generale in assenza di specifica disposizione in merito della PA procedente) e **modalità sincrona** (adottabile dalla PA procedente con scelta espressa e motivata qualora essa voglia l'esame contestuale degli interessi coinvolti, oppure se essa lo

ritenga necessario in relazione alla particolare complessità della determinazione da assumere). Per la disciplina delle due modalità (termini di convocazione, resa dei pareri, delegati alla partecipazione ecc.) rinvio agli artt. 14 *bis* e 14 *ter* della l.n.241/1990 in vigore dal 28 luglio 2016.

In particolare, la convocazione della conferenza decisoria semplificata, prevede la concessione di alcuni **termini perentori** alle amministrazioni convocate.

L'indicazione legislativa precisa solo i termini massimi concedibili, la PA procedente è dunque libera di fissare termini inferiori; inutile dire che la modulazione della lunghezza del termine concedibile andrà effettuata valutando la complessità dell'oggetto della CDS.

Il mancato rispetto di tali termini può avere diverse conseguenze a seconda del termine considerato:

- a) con riferimento al termine per la richiesta di integrazioni documentali, l'eventuale mancato rispetto dello stesso responsabilizzerà la PA ritardataria o non diligente rispetto alla resa del parere di sua competenza;
- b) con riferimento al termine per la resa del parere di competenza, il comma 4 dell'art. 14 *bis* stabilisce che, al di fuori dei casi in cui il diritto dell'UE richiede l'adozione di provvedimenti espressi, la mancata comunicazione del parere entro il termine perentorio fissato dalla PA procedente al momento della convocazione della CDS in forma semplificata equivale ad **assenso senza condizioni**.

2. Tutto quanto sinora esposto relativamente alle diverse tipologie di CDS valorizza il ruolo della PA procedente che, con il modo in cui disciplinerà la conferenza dei servizi al momento della sua convocazione e nel valutare la condotta delle PA convocate ed i pareri resi/ resi senza requisiti di legge/ non resi, influenzerà non poco l'andamento del procedimento amministrativo e la natura del provvedimento finale. In particolare, sottolineo la disciplina della modalità sincrona anche con riferimento alle ipotesi di cui all'art. 14 *bis* commi 6 e 7, modalità in ogni caso adottabile per la CDS decisoria esclusivamente se la PA procedente lo espliciti nel provvedimento di convocazione oppure qualora sia stata già celebrata la CDS preliminare.

La disciplina espressa della modalità sincrona (assieme alla disciplina espressa del dissenso costruttivo ed a quella dell'assenza/mancato o ritardato invio del parere equiparate ad assenso incondizionato al progetto) tendono a realizzare quello che da sempre è stato il fine della CDS, ovvero favorire lo scambio di opinioni tra le PA coinvolte al fine della realizzazione dell'interesse pubblico, scambio garantito solo dalla presenza fisica (anche in collegamento telematico) ed "intellettuale" delle PA stesse alla riunione. Come chiarito dal Consiglio di Stato nell'adunanza generale n.7/1987 chiamata a rendere parere sullo schema originario di quella che divenne la l.n.241/1990, il richiamo alla contestualità dell'esame dei diversi interessi di cui ciascuna amministrazione partecipante è portatrice (richiamo già presente nella prima scrittura della disciplina della CDS) comporta la necessità che il confronto tra gli enti sia orale e immediato, in modo da favorire il processo di composizione degli interessi e la convergenza verso una posizione di sintesi comune che potrebbe non raggiungersi facilmente in assenza di un dialogo diretto.¹

Come noto, nella pratica la CDS si è spesso rivelata come mera (e poco utile) sede di lettura di pareri scritti inviati via fax o e-mail alla PA competente dalle amministrazioni convocate, così da snaturare la sua principale funzione d'induzione al confronto costruttivo.

In questo contesto, la norma specifica sulla modalità sincrona ha come suo corollario l'impossibilità dell'assenza del rappresentante delle PA convocate, con le conseguenti valutazioni (anche di ordine disciplinare e/o penale) in caso di assenza. Con riferimento al parere di competenza, la norma è ulteriormente chiara (rispetto alla precedente formulazione) nel considerare acquisito l'assenso incondizionato della PA assente e/o presente ma che non abbia reso parere e/o lo abbia reso non motivandolo e/o su questioni estranee all'oggetto della CDS (art. 14 *ter* comma 7).

A completamento del quadro, il recepimento nella nuova normativa del principio del c.d. dissenso costruttivo (con la relativa specificazione dei requisiti del dissenso per essere considerato parere validamente reso e non

¹ P. BOLOGNA: "Inquinamento atmosferico" in Trattato di diritto dell'ambiente, Vol. II, CEDAM, Padova, 2013, pag. 24.

assenso incondizionato implicito), principio già enucleato dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato che lo ha costruito sulla base dell'art. 97 della Costituzione.²

3. Sempre nel solco della valorizzazione del ruolo della PA procedente (e competente) va letto anche l'art. 14 *quater* (decisione della CDS) che consente espressamente l'adozione del provvedimento positivo in base alle posizioni prevalenti, anche in caso di dissenso motivato considerato superabile dalla PA procedente.

Diverso è il momento dell'efficacia del provvedimento: immediata in caso di decisione unanime; differita allo scadere del termine per l'opposizione da parte della PA dissenziente in caso di decisione non unanime (termine che va da un minimo di 10 giorni, qualora la PA dissenziente scelga di non proporre opposizione, ad un massimo di circa 60 giorni, qualora l'opposizione venga proposta e debba essere esperita tutta la procedura prevista dall'art. 14 *quinquies* presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri).

E' interessante notare come, mediante l'individuazione delle amministrazioni titolate a presentare la succitata opposizione (art. 14 *quinquies* comma 1 e 2) la novella in realtà disponga che: le Regioni e le Provincie autonome di Trento e Bolzano hanno titolo per proporre opposizione indipendentemente dai motivi; le altre amministrazioni soltanto per motivi attinenti alla tutela dell'ambiente, del paesaggio-territorio, dei beni culturali, della salute e/o della pubblica incolumità dei cittadini.

Viene dunque espressamente stabilito un doppio filtro limitante per i dissensi: a) l'obbligo della congrua motivazione del dissenso, nonché delle condizioni per l'assenso da articolarsi "*in modo chiaro e analitico e specificando se sono relative a un vincolo derivante da una disposizione normativa o da un atto amministrativo generale ovvero discrezionalmente apposte per la migliore tutela dell'interesse pubblico*" (art. 14 *bis*); b) la limitazione parziale dei motivi di opposizione al provvedimento positivo adottato in superamento dell'assenso (art. 14 *quinquies*).

4. Con riferimento al tema del coordinamento tra la nuova normativa generale in materia di CDS e la disciplina speciale della CDS prevista dall'art. 158 *bis* va chiarito quanto segue.

La CDS regolata dall'art.158 *bis* del d.lgs.n.152/2006 è **indubbiamente di tipo decisorio**, e rientra nell'ipotesi regolamentata dal nuovo art. 14 comma 2 e seguenti della l.n.241/1990.

Ciò detto, l'art. 158 *bis* opera anche un rinvio generale alle norme degli art. 14 e seguenti della l.n.241/1990 in materia di conferenza di servizi, di tal che l'Ente di governo dell'ambito ben potrà (sussistendone i presupposti di legge) convocare una conferenza preliminare ai sensi dell'art. 14 comma 3, nonché disporre che la conferenza sia sincrona, in ossequio all'art. 14 *bis* commi 5-6-7.

Con riferimento all'art. 14 comma 4 (ipotesi in cui un progetto sia sottoposto a VIA), non si può che concludere che, in tale caso, la CDS verrà convocata in modalità sincrona (ai sensi dell'art. 14 *ter*) dall'autorità competente in materia di VIA, e l'Ente di governo dell'ambito parteciperà alla CDS stessa per rendere il proprio parere con riferimento all'interesse pubblico di propria competenza.

Il nuovo art. 14 comma 4, infatti, prevede espressamente con legge statale (e dunque vincolate anche per le Regioni nei limiti in cui rientri nelle ipotesi dell'art. 117 Cost.) una sola deroga a tale generale attrazione nel procedimento di VIA e riguarda la disciplina specifica per i procedimenti relativi a progetti sottoposti a VIA di competenza statale, nonché la speciale disciplina della CDS in materia di VIA per le infrastrutture strategiche di preminente interesse nazionale e per gli insediamenti produttivi.

Salvo dunque i casi di deroga espressa alla generale attrazione nel procedimento di VIA (ipotesi in cui l'Ente di governo dell'ambito eventualmente coinvolto dovrà valutare caso per caso), la CDS sarà convocata dalla PA competente in materia di VIA, che procederà anche con l'adozione del provvedimento finale. L'Ente di governo dell'ambito, laddove dissenziente, potrà esercitare la propria opposizione nei limiti di quanto previsto dalla legge.

Avv. Paola Bologna

² Cons. di Stato sez. III, n. 350/2014: "*Il dissenso di un'Amministrazione che partecipa alla CDS deve rispondere ai principi di imparzialità e di buon andamento dell'azione amministrativa, predicato dall'art. 97 Cost., non potendo limitarsi ad una mera opposizione al progetto in esame, ma dovendo essere costruttivo e motivato*".

<http://www.accadueo.com>





BOLOGNA
19-21 Ottobre 2016



 **L**aboratorio
Utilities &
Enti **L**ocali


 info@luel.it

 +39 346 0017628

 051 240084

 **ACQUAINFO.IT**

 info@acquainfo.it

 +39 331 1079334